Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 25 marzo 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria:

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 febbraio 1957, n. 95.

Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (13° provvedimento).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti

QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale l'importazione temporanea è consentita	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Acido colico grezzo, sgrassato	Per la trasformazione in acido desossicolico purificato	kg. 100	6 mesi
2. Argento puro in barre, verghe, pani, polvere e rottami	Per essere lavorato	—	6 mesi
3. Canne d'India greggie	Per la fabbricazione di battipanni	kg. 100	6 mesi
4. Cardamomi, pimenti, noci moscate, pepe bianco e nero	Per la distillazione di oli essenziali	kg. 100 per ciascuna merce	6 mesi
5. Clordano	Per la fabbricazione di insetticidi, domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere	kg. 100	6 mesi
6. Corallo greggio	Per essere lavorato	kg. 100	6 mesi
7. Filati di seta e filati di cascami di seta	Da sottoporre a lavorazione di purga, tintura, carica	kg. 20	6 mesi
8. Ghisa in rottami	Per la fusione in pani e in lingotti	—	1 anno
9. Ilmenite (minerale di titanio)	Per la fabbricazione del bianco di titanio	kg. 100	6 mesi
10. Materie prime (grafite naturale ed artificiale, resine speciali, sali di cerio, nero-fumo, rame in polvere, rame in trecciole, paraffina solida speciale)	Per la fabbricazione di carboni e grafiti, anche con accessori di metallo, per usi elettrici ed elettrotecnici	nel quantitativo occorrente alla fabbricazione di chilogrammi 100 di carboni e grafite	6 mesi
11. Ossa greggie	Per la fabbricazione di bottoni ed altri oggetti	kg. 500	1 anno
12. Ossa greggie	Per la fabbricazione della colla forte e dell'osseina	kg. 500	1 anno
13. Parti staccate di macchine, non completamente finite	Per essere rifinite ed eventualmente impiegate nella costruzione di macchine da esportare	—	1 anno
14. Rhum	Per la fabbricazione di vermouth e di liquori	hl. 1	1 anno
15 Tartaruga greggia	Per la fabbricazione di oggetti diversi	kg. 100	6 mesi
16. Terra d'ombra di Cipro (terra colorante greggia)	Per essere polverizzata	kg. 100	6 mesi

Art. 2.

Le seguenti merci sono ammesse alla importazione temporanea per gli scopi e limitatamente al periodo controindicati:

QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale la importazione temporanea è consentita	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Legname	Per la costruzione di case prefabbricate (per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge)	kg. 500	6 mesi
2. Malto	Per la fabbricazione della birra (fino al 31 dicembre 1956)	kg. 100	1 anno
3. Paraffina solida	Per la fabbricazione di fiammiferi (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge)	kg. 100	6 mesi

Art. 3.

La concessione d'importazione temporanea dei manufatti metallici per essere rivestiti di gomma elastica o indurita (ebanite), prevista all'art. 1 del regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356, convertito in legge con la legge 3 gennaio 1929, n. 47, viene estesa, con le medesime condizioni, alle parti metalliche di macchine o di installazioni industriali per essere rivestite di gomma elastica o indurita, o di resine sintetiche.

Art. 4.

La concessione d'importazione temporanea del ferro in lamiere, spranghe e verghe per la costruzione di ponti e tettoie, cavalletti e pali di sostegno, grandi serbatoi ed altri recipienti di lamiera, incastellature e fasciature per alti forni, antenne a traliccio per stazioni radiotelegrafiche e ossature metalliche in genere, prevista alla tabella I annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, viene estesa ai tubi di ferro o di acciaio, di sezione circolare od ovale, per analoghe costruzioni.

Art. 5.

La concessione di temporanea importazione di acciaio speciale laminato in barre o verghe per la fabbricazione di tubi senza saldatura, inserita nel regio decreto-legge 22 gennaio 1931, n. 66, convertito in legge con la legge 9 aprile 1931, n. 455, viene estesa alle billette ed ai blumi di acciaio speciale.

Art. 6.

All'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 207, dalla concessione di importazione temporanea delle pelli grezze, secche o salate, non buone da pellicceria, per essere conciate e rifinite, sono soppresse le parole « secche o salate ».

Art 7.

Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti nuovi, di qualsiasi materia e tipo, interni ed esterni, per essere riempiti di prodotti da esportare. La riesportazione dovrà avvenire entro sei mesi dalla importazione temporanea.

Art. 8.

Macchine, apparecchi ed altri prodotti della industria meccanica sono ammessi alla esportazione temporanea per essere sperimentati e collaudati. La reimportazione dovrà avvenire entro un anno dalla esportazione temporanea.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1957

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MATTARELLA — CORTESE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1957, n. 96.

Cambiamento della denominazione della frazione di Brusaporco del comune di Resana, in provincia di Treviso, in quella di « Castelminio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Resana (Treviso) in data 13 maggio 1955, n. 157, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione della frazione Brusaporco di quel Comune sia mutata in quella di « Castelminio »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Treviso in data 15 novembre 1955, n. 7476/23, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al cambiamento di denominazione di cui trattasi;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione Brusaporco del comune di Resana, in provincia di Treviso, è mutata in quella di « Castelminio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1957

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 127. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1957, n. 97.

Cambiamento della denominazione della frazione Pedali del comune di Marsicovetere, in provincia di Potenza, in quella di « Villa d'Agri ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Marsicovetere (Potenza) in data 18 gennaio 1955, n. 4, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione della frazione Pedali di quel Comune sia mutata in quella di « Villa d'Agri »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Potenza in data 18 aprile 1955, n. 43, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al cambiamento di denominazione di cui trattasi;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione Pedali del comune di Marsicovetere, in provincia di Potenza, è mutata in quella di « Villa d'Agri ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1957

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 126. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1957, n. 98.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Frascati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Frascati;

Visto l'art. 248 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Considerata la grave persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte conservati nel predetto Archivio notarile mandamentale;

Visto il parere del conservatore dell'Archivio notarile superiore di Roma;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Frascati è soppresso.

Gli atti e documenti attualmente depositati in detto Archivio dovranno essere conservati nell'Archivio notarile superiore di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 123. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1957, n. 99.

Modificazione alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 agosto 1926, n. 1488, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

Visti i regi decreti 21 giugno 1934, n. 1113, 9 dicembre 1935, n. 2386, il decreto luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 416, i decreti del Capo provvisorio dello Stato 11 febbraio 1947, n. 162, 18 maggio 1947, n. 674 e 3 dicembre 1947, n. 1616, ed i decreti del Presidente della Repubblica 14 settembre 1948, n. 1238, 19 maggio 1950, n. 559 e 9 ottobre 1951, n. 1158, con i quali vennero apportate variazioni alla tariffa predetta;

Vista la deliberazione in data 4 dicembre 1956 della Giunta della Camera di commercio suddetta, con la quale sono state proposte ulteriori modifiche alla tassa per la quotazione ufficiale dei titoli;

Visto l'art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, numero 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la tassa annua dovuta alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova per la quotazione ufficiale dei titoli presso la rispettiva Borsa valori è stabilita in L. 25 per ogni milione, sull'ammontare nominale del capitale azionario e sull'ammontare dei prestiti obbligazionari, indipendentemente dal numero o categoria dei titoli che fruiscono effettivamente della quotazione.

La tassa si applica per anno solare sui predetti nominali esistenti al 1° gennaio dell'anno stesso, ed il relativo pagamento deve effettuarsi entro il mese di gennaio.

In ogni caso la tassa non potrà essere inferiore all'importo di lire 12.000 annue, fissato come limite minimo.

La tassa è ridotta a metà quando l'iscrizione del titolo sul listino ufficiale avvenga nel 2° semestre dell'anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1957

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 147. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1957, n. 100.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo riservato all'insegnamento di radiologia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta la legge della Regione siciliana 27 novembre 1954, n. 41, concernente l'istituzione di una cattedra di ruolo di radiologia presso l'Università degli studi di Palermo;

Veduta la legge regionale 22 giugno 1956, n. 35, concernente nuove norme per il finanziamento di posti di professore universitario e di assistente ordinario;

Veduta la lettera dell'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana in data 22 febbraio 1957, n. 3407, con la quale viene dichiarato di aderire a che, nel caso della istituenda cattedra di radiologia presso la Università di Palermo, il versamento annuo per il trattamento economico per la cessazione dal servizio, sia del 20 % su quello di attività spettante al titolare della cattedra stessa;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 21 settembre 1956 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Palermo.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di radiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Palermo, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1957

GRONCHI

ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 169. — RELLEVA

Repertorio n. 84.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di radiologia presso la Facoltà di medicina

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno ventuno del mese di settembre in Palermo nel Gabinetto dell'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, via Sgarlata, innanzi a me dott. Gaetano Capparelli, funzionario amministrativo della Università degli studi di Palermo, delegato con decreto rettoriale del 24 novembre 1952 a redigere gli atti e contratti stipulati per conto della Università medesima, ed alla presenza dei testi a me noti ed idonei ai termini di legge:

Pietro La Monica, domiciliato in Palermo, via Archirafi n. 29, impiegato;

dott. Guido Corvaia, domiciliato in Palermo, via Orazio Antinori n. 63;

sono comparsi personalmente i signori:

on. Bartolomeo Cannizzo, nato a Giarratana, Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato, per la carica, presso l'Assessorato in Palermo, via Sgarlata, autorizzato a stipulare la presente convenzione con le leggi regionali del 27 novembre 1954, n. 41 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 77 del 30 novembre 1954) e del 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 39 del 23 giugno 1956);

prof. Lauro Chiazzese, nato a Mazzarino e domiciliato in Palermo presso il Rettorato di questa Università, sito in via Maqueda, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università del 10 luglio 1956.

Premesso:

a) che lo statuto dell'Università di Palermo, nell'ordinamento didattico per la Facoltà di medicina e chirurgia comprende, fra gli insegnamenti fondamentali quello di radiologia, e che ragioni di contingente opportunità rendono necessario di istituire un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che la Regione siciliana si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo regionale per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera precedente;

c) che con leggi regionali del 27 novembre 1954, n. 41 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 77 del 30 novembre 1954) e del 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 39 del 23 giugno 1956) l'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con la Università degli studi di Palermo per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento della radiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia, dall'anno accademico 1956-57 e che, per gli scopi predetti, è autorizzata la spesa annuale necessaria;

d) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Palermo hanno accettato col più vivo gradimento l'offerta dell'istituzione del nuovo posto di ruolo.

Tutto ciò premesso

detti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Palermo, sarà istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati dall'organico, un posto di professore di radiologia.

Art. 2.

L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, in virtù dei poteri conferitigli dalla legge 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 39 del 23 giugno 1956) assume l'obbligazione di corrispondere alla Università di Palermo, per il finanziamento del posto di ruolo di radiologia annualmente la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare della cattedra, compresi gli oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo che sarà assunto alla cattedra stessa.

Art. 3.

L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana si impegna a versare la somma di cui sopra entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 4.

L'Università degli studi di Palermo, in esecuzione dello impegno preso dall'Assessorato della Regione siciliana (articoli 2 e 3 della presente convenzione), si impegna a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti al titolare di radiologia che verrà assunto all'istituendo posto di ruolo, compresi gli oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Art. 5.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo disposti dallo Stato, la somma di cui all'art. 2 risultasse inferiore a quella che l'Università è tenuta a versare allo Stato, ai sensi del precedente art. 4 di questa convenzione, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana verserà annualmente all'Università degli studi la somma occorrente per integrare la differenza suddetta, fermo restando che la inadempienza a tale obbligo comporterà senz'altro la decadenza della convenzione e il posto di ruolo di cui si tratta sarà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 6.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Qualunque siano per essere l'entità della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto di

impiego, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana si impegna a versare allo Stato l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.

Art. 8

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Palermo, è esente da tassa di registro a norma dell'art 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura, in presenza dei testimoni, alle parti contraenti che dichiarano essere il tutto conforme alle loro volontà.

Bartolomeo Cannizzo
Lauro Chiazzese n.n.
Pietro La Monica, teste
dott. Guido Corvaia, teste
Gaetano Capparelli

Registrato a Palermo il 2 ottobre 1956, al n. 3201, libro 1, vol. 852. — Esatte lire (esente).

Il direttore f.to dott. Raimondo CARUANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1957, n. 101.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, in frazione Cardano del comune di Cornedo all'Isarco (Bolzano).

N. 101. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento, in data 26 giugno 1955, integrato con postilla 4 luglio 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, in frazione Cardano del comune di Cornedo all'Isarco (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 119. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1957, n. 102.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine di Gesù, nel comune di Cammarata (Agrigento).

N. 102. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 29 maggio 1956, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine di Gesù, nel comune di Cammarata (Agrigento), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 118. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1956.

Nomina a componente effettivo della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie del professore dott. Giuseppe Campailla, ed a componente supplente del prof. dott. Andrea Manai.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 26 novembre 1955, col quale è stato provveduto alla nomina della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per il quadriennio 1° giugno-31 maggio 1959;

Considerato che il sen. prof. dott. Stefano Perrier, componente effettivo di detta Commissione per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici-chirurghi, è deceduto;

Vista la designazione del Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici, che propone di nominare componente effettivo della Commissione il prof. dott. Giuseppe Campailla, che già ne fa parte quale supplente, ed in sostituzione di quest'ultimo il prof. dott. Andrea Manai;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

In sostituzione del sen. prof. dott. Stefano Perrier, deceduto è nominato componente effettivo della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, per l'esame degli affari concernente la professione dei medici-chirurghi e per il quadriennio che va a scadere il 31 maggio 1959, il prof. dott. Giuseppe Campailla; in sua vece è nominato componente supplente per lo stesso periodo il prof. dott. Andrea Manai.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1957
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 103

(1859)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 1957.

Composizione del Consiglio dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.);

Sulle proposte dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio;

Decreta:

Il Consiglio dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) è composto come segue:

Presidente:

Mattei on. Enrico;

Vice presidente:
Boldrini prof. Marcello.
Consiglieri:
Crudele dott. Dante, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
Melgiovanni dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
Silvestri Amari dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;
Padellaro dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;
Franchini dott. Augusto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
Carraro prof. Luigi, esperto;
Corsi on. dott. Angelo, esperto;
Longo dott. ing. Imbriani, esperto;
Saronio dott. Pietro, esperto;
Zanmatti ing. Carlo, esperto;
Vecchi ing. Franco, impiegato presso la Società A.G.I.P.;
Ghiretti Muzio, intermedio presso la Società A.G.I.P. mineraria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1957
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 212. — TEMPESTA

(1916)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 1957.
Composizione della Giunta esecutiva dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 13 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa all'istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.);
Sulle proposte dei Ministri per le finanze e per l'industria e commercio;

Decreta:

La Giunta esecutiva dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) è composta come segue:
Presidente:
Mattei on. Enrico.
Vice presidente:
Boldrini prof. Marcello.
Consiglieri:
Carraro prof. Luigi, Longo dott. ing. Imbriani e Zanmatti ing. Carlo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1957
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 213. — TEMPESTA

(1917)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1957.
Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio;
Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Sondrio n. 24704, in data 19 novembre 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Setari Vincenzo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Sondrio e come tale presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. De Santis Giuseppe, attuale direttore del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;
Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Setari Vincenzo è sostituito con il dottor De Santis Giuseppe, attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1670)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1957.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Perugia;
Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Perugia n. 7023 in data 22 febbraio 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione

del sig. Iori Ermanno rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Unione sindacale provinciale (C.I.S.L.) con il sig. Marinari Giovanni;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Marinari Giovanni è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia, in sostituzione del sig. Iori Ermanno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1766)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1957.

Proroga del termine previsto dal decreto Ministeriale 27 luglio 1956, relativo all'esportazione di pomidoro pelati con l'osservanza di un prezzo minimo di vendita.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le « attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero »;

Visto l'articolo unico della legge 1° luglio 1955, numero 566, concernente l'« interpretazione dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 »;

Visto l'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n 8, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1956, n. 189, concernente l'esportazione di pomidoro pelati con l'osservanza di un prezzo minimo di vendita;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 31 luglio 1957 previsto dal decreto Ministeriale 27 luglio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1956, n. 189, relativo all'esportazione di pomidoro pelati con l'osservanza di un prezzo minimo di vendita, è prorogato fino al 31 luglio 1958.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 marzo 1957

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
COLOMBO

Il Ministro per l'industria ed il commercio
CORTESE

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

(1858)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 15 marzo 1957.

Istituzione per l'anno 1957 della Commissione consultiva sulla disciplina della produzione e del commercio degli alimenti della prima infanzia e prodotti dietetici.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista la legge 29 marzo 1951, n. 327, che disciplina la produzione e vendita degli alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici;

Visto l'art. 15 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, che dispone la istituzione di una Commissione consultiva sulla disciplina della produzione e del commercio degli alimenti della prima infanzia e prodotti dietetici, da nominarsi anno per anno;

Decreta:

E' istituita per l'anno 1957 la Commissione con funzioni consultive di cui alle premesse della quale fanno parte i sottoelencati componenti:

Presidente:

1. Marotta prof. dott. Domenico, direttore generale dell'Istituto superiore di sanità.

Componenti:

2. Cramarossa prof. dott. Saladino, direttore generale dei Servizi medici Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;
3. Bergami prof. dott. Gino, ordinario di fisiologia umana dell'Università di Napoli;
4. Caronia on. prof. dott. Giuseppe, già ordinario della clinica pediatrica dell'Università di Roma;
5. Frontali prof. dott. Gino, direttore della clinica pediatrica dell'Università di Roma;
6. Visco prof. dott. Sabato. ordinario di fisiologia generale dell'Università di Roma, direttore dell'Istituto della nutrizione del Consiglio nazionale delle ricerche;
7. Silvestri prof. Silvestro, già ordinario di biochimica dell'Università di Napoli:
8. Di Mattei prof. dott. Pietro, direttore dell'Istituto di farmacologia dell'Università di Roma;
9. Serianni prof. dott. Emidio, direttore dell'Istituto di alimentazione e dietologia;
10. Travia prof. dott. Luigi, professore incaricato di scienza dell'alimentazione dell'Università di Roma;
11. Polini dott. Roberto, capo divisione del Ministero dell'industria e commercio;
12. Zambrano dott. Calisto, capo divisione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;
13. Costa dott. Mario, capo divisione del Ministero del commercio estero;
14. Palma dott. Giuseppe, capo divisione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;
15. La Parola prof. dott. Guido, del laboratorio di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Segretario:

16. Proja dott. Marcello, medico provinciale aggiunto, Alto Commissariato per l'igiene e sanità.

Roma, addì 15 marzo 1957

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1860)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Canzian d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 373, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Canzian d'Isonzo (Gorizia) di un mutuo di L. 2.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1798)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Ambrogio sul Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 366, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone) di un mutuo di L. 2.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1955.

(1799)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rocchetta e Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 302, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rocchetta e Croce (Caserta) di un mutuo di L. 1.380.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1804)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 309, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rocca Santo Stefano (Roma) di un mutuo di L. 3.280.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1805)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 310, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riofreddo (Roma) di un mutuo di L. 3.680.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1806)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Olevano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 368, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Olevano Romano (Roma) di un mutuo di L. 2.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1814)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Ilario dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 336, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 6.280.000, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1956.

(1795)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giorgio di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 290, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Giorgio di Pesaro (Pesaro) di un mutuo di L. 4.560.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1796)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Costanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 348, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Costanzo (Pesaro) di un mutuo di L. 7.190.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1797)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Agata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 291, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Agata Feltria (Pesaro) di un mutuo di L. 10.830.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1800)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Agata del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 337, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 7.825.000, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1956.

(1801)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pennabilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 346, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pennabilli (Pesaro) di un mutuo di L. 6.045.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1812)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 330, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roviano (Roma) di un mutuo di L. 2.460.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1802)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rosolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 340, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rosolina (Rovigo) di un mutuo di L. 920.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1803)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 288, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riace (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 6.180.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1807)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Resina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 357, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Resina (Napoli) di un mutuo di L. 67.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1808)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Popoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 295, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Popoli (Pescara) di un mutuo di L. 17.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1809)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piagge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 368, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Piagge (Pesaro) di un mutuo di L. 2.070.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1810)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Petriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 347, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Petriano (Pesaro) di un mutuo di L. 2.310.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1811)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Novafeltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 345, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Novafeltria (Pesaro) di un mutuo di L 10.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1815)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monte Santa Maria Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 355, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia) di un mutuo di L. 2.420.000, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1956.

(1818)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monte Gridolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 388, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monte Gridolfo (Forlì) di un mutuo di L. 830.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1819)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montebello Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1956 registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 289, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montebello Ionico (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 14.420.000, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1956.

(1820)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monasterace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 287, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monasterace (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 3.480.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1822)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Serravalle del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 358, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Serravalle del Chienti (Macerata) di un mutuo di L. 1.550.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1823)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Parghelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 299, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Parghelia (Catanzaro) di un mutuo di L. 2.860.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1813)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 331, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nemi (Roma) di un mutuo di L. 6.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1816)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Muccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 360, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Muccia (Macerata) di un mutuo di L. 1.130.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1817)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mondavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 344, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mondavio (Pesaro di un mutuo di L. 8.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1821)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 2321/225 del 10 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti in data 15 febbraio 1957 (registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 123) è stata definitivamente determinata in L. 2.330.465,80 (lire duemilionitrecentotrentamilaquattrocentosessantacinque e cent. 80) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cerignola (Foggia) della superficie di ettari 22.98.30, costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della ditta BERLINGIERI Marcella di Alfredo, in virtù del decreto Presidenziale 14 maggio 1952, n. 479, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 120 del 24 maggio 1952 (supplemento ordinario), da trasferirsi in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.330.000 (lire duemilionitrecentotrentamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari, e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(1749)

Determinazione di interessi relativi ad indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Ente Maremma tosco-laziale

I residui interessi, dovuti ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro dei comuni di Ginigiano, Grosseto, Magliano in Toscana (Grosseto) espropriati in forza dei decreti Presidenziali in data 18 dicembre 1952 numeri 3586, 3587, 3588 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5) nei confronti della SOCIETÉ ANONYME SUISSE D'EXPLOITATIONS AGRICOLES, con sede in Ginevra e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale vengono liquidati in L. 13.270.000 al netto delle somme di L. 56.490.000, già corrisposta per lo stesso titolo, e di L. 168.574 per lo stralcio dall'espropriazione, di particelle appartenenti a terzi.

Le seguenti particelle, comprese nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, 18 dicembre 1952, n. 3588 si intendono stralciate:

Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Ha.	Indennità di esproprio Lire
71	1	1.24.10	105.113
71	2	0.82.30	15.431
71	3	0.25.90	2.203
71	4	0.01.00	300
109	22 p	0.08.52	8.177
109	23 p		
152	17 p	1.14.16	37.350
152	30 p		
152	49 p		
Totali		3.55.98	168.574

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1753)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Foggia

Con decreto Ministeriale in data 3 giugno 1956, n. 73153/8119, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1957 al registro n. 2, foglio n. 321, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione ai fratelli Leone Francesco-Paolo e Leone Leoni-Antonio fu Vincenzo della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Ofanto » urbano in Foggia, estesa mq. 1155, riportata nel catasto alla particella n. 38/*a*, da frazionare, del foglio di mappa n. 123.

(1646)

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica dell'Arneo, con sede in Nardò (Lecce)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 128 in data 11 marzo 1957, sono state approvate, con rettifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune rettifiche allo statuto del Consorzio di bonifica dell'Arneo, con sede in Nardò (Lecce), deliberate in data 29 novembre 1956 dall'assemblea generale dei consorziati.

(1648)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori della Società cooperativa di consumo, con sede in Montignoso e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 marzo 1957, è stato disposto la revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo di Montignoso, con sede in Montignoso, costituita con atto in data 27 febbraio 1949 del dott. Defendente Maneschi, notaio in Massa, ed è stato nominato commissario governativo il sig. Antonio Giovanni Del Freo.

(1716)

Revoca del decreto in data 2 gennaio 1957, nei confronti della Società cooperativa di consumo « Giuseppe Morosini », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 marzo 1957, si revoca il precedente decreto in data 2 gennaio 1957, nei confronti nella Società cooperativa di consumo « Giuseppe Morosini », con sede in Roma.

(1717)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Circolo cooperativo dei lavoratori », con sede in Maggianico (Lecco).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 marzo 1957, i poteri conferiti al dott. Leonardo Fammartino, commissario governativo della Società cooperativa « Circolo cooperativo dei lavoratori », con sede in Maggianico (Lecco), sono stati prorogati al 31 marzo 1957.

(1769)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine di efficacia del piano di ricostruzione di Calliano

Con decreto Ministeriale 12 marzo 1957, n. 614, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Calliano, approvato con decreto Ministeriale 28 settembre 1950 e prorogato con decreto Ministeriale 10 novembre 1954, è ulteriormente prorogato sino al 28 settembre 1959.

(1682)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 marzo 1957

1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	653,775
1 Franco svizzero lib.	145,812
1 Corona danese	90,58
1 Corona norvegese	88,08
1 Corona svedese	121,635
1 Fiorino olandese	165,27
1 Franco belga	12,517
100 Franchi francesi	178,425
1 Franco svizzero acc.	143,43
1 Lira sterlina	1760,25
1 Marco germanico	149,80
1 Scell. aust.	24,169

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Approvazione della graduatoria delle vincitrici e delle idonee del concorso a tredici posti di assistente sanitaria visitatrice provinciale aggiunta in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, si dà notizia che il bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica parte I, dispensa 12ª del mese di dicembre 1956, ha pubblicato il decreto 30 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1956, registro n. 13 Presidenza, foglio n. 45, che approva la graduatoria delle vincitrici del concorso di cui all'oggetto, indetto con decreto 24 giugno 1955.

(1723)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a quattrocento posti di sottocapo delle stazioni in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto Ministeriale 17 dicembre 1956, n. 2186, registrato alla Corte dei conti addì 11 gennaio 1957, registro n. 16 bilancio Trasporti, foglio n. 12, con il quale è stata nominata la Commissione originaria esaminatrice del pubblico concorso a quattrocento posti di sottocapo delle stazioni in prova;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale e affari generali numero P.A.G.41.1.245.225221 del 20 febbraio 1957;

Decreta:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a quattrocento posti di sottocapo delle stazioni in prova, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
De Martino ing. Mario, capo servizio.

1ª *Sottocommissione*:

Membri:
Cozzolongo prof. Luigi, preside di scuola media;
Prestipino prof. Vincenzo, insegnante lettere;
Coratelli dott. Bruno, ispettore capo;
Scardia ing. Ugo, ispettore capo.

Segretario:
Muratore dott. Ennio, ispettore principale.

2ª *Sottocommissione*:

Membri:
Bellomo prof.ssa Carmela, insegnante matematica;
Fasciotti prof. Fernando, insegnante lettere;
Gazzetti ing. Goffredo, ispettore capo superiore a riposo;
Consiglio dott. Corrado, ispettore capo.

Segretario:
D'Andrea ing. Ovidio, segretario capo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1957
Registro n. 18 bilancio Trasporti, foglio n. 28. — BARNABA

(1877)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Vercelli

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1956, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Vercelli;

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1957, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Vercelli, nell'ordine appresso indicato:

1. Zito dott. Ludovico	punti	79,06	su 132
2. Norcia dott. Federico	»	76,68	»
3. Chialda dott. Albino	»	75,87	»
4. Madau Diaz dott. Gaetano	»	75,66	»
5. Fraiese dott. Vittorio	»	74,50	»
6. Fiorentin dott. Aldo	»	74,22	»
7. Macaluso dott. Bartolomeo	»	69,83	»
8. Ferrari dott. Gino	»	69,51	»
9. Russo Ferruccio	»	68,50	»
10. Chiarello Salvatore	»	67,50	»
11. Burani Spartaco	»	65,89	»
12. Calabro Vincenzo	»	65 —	»
13. Emiliani Nicola	»	64,60	»
14. Mazzoni dott. Francesco	»	64,58	»
15. Pignataro Rocco	»	56,50	»
16. Troccoli Bernardino	»	56 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1957

p. *Il Ministro*: Bisori

(1778)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1957, registro n. 7, foglio n. 238, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Caleca Giovanni in data 18 aprile 1953, avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione in data 9 marzo 1953, con il quale il ricorrente veniva escluso dal concorso a posti di direttore nelle scuole tecniche commerciali, indetto con decreto Ministeriale 17 giugno 1951.

(1875)

PREFETTURA DI TERAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il precedente decreto in data 31 dicembre 1955, n. 56110, con il quale venne bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1955;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Collegio competente e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitario condotto addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, riguardante il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Teramo, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Gentile dott. Vincenzo, vice prefetto.

Componenti
Di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale;
Petronio prof. Gino, libero docente in clinica ostetrica-ginecologica e primario ospedale;
Di Bartolomeo dott Bartolomeo, specialista in ostetricia;
Nibid Elvira, ostetrica condotta.

Segretario:
Vitale dott. Eligio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Teramo, addì 9 marzo 1957

Il prefetto: Di Pangrazio

(1780)

PREFETTURA DI MACERATA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il decreto prefettizio 5 dicembre 1956, n. 38858, con il quale è stato bandito il pubblico concorso a posti di medico-chirurgo condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni degli enti e associazioni interessate;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956 è composta come appresso:

Presidente:
De Bonis dott. Celestino, vice prefetto.

Componenti:
Borromei dott. Alessandro, medico provinciale;
Piazza dott. prof. Manlio, docente in patologia speciale chirurgica, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Tolentino;
Riccioni dott. Mario, primario medico dell'Ospedale civile di Osimo (Ancona);
Gaffuri dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:
Chinni dott. Nicola, consigliere di 3ª classe di prefettura.

Le prove di esame avranno inizio non prima del 25 aprile 1957 e si terranno presso l'Ospedale civile di Tolentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Macerata, addì 7 marzo 1957

Il prefetto: Fabiani

(1698)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 41604/Div. 3ª san. del 6 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 282 del 7 novembre 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1953;

Considerato che si sono rese vacanti per rinuncia delle candidate, le condotte di Grognardo-Morbello (consorzio), Sarezzano-Cerreto Grue-Montegioco (consorzio);

Attesa la necessità di provvedere alla nomina delle candidate che seguono in graduatoria ed in relazione alle preferenze nelle sedi indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Surbone Emma: Sarezzano-Cerreto Grue-Montegioco (consorzio);

2) Bottino Beatrice: Grognardo-Morbello (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 26 febbraio 1957

Il prefetto: ADAMI

(1703)

PREFETTURA DI GROSSETO

Variante alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto 4 gennaio 1957, n. 25521, col quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1955;

Considerato che fra i componenti della Commissione è stato compreso il prof. dott. Luigi Gangitano, docente in patologia chirurgica, omettendo però l'altra qualifica di « primario chirurgo dell'ospedale di Grosseto avente oltre 100 letti »;

Ritenuta pertanto la necessità di integrare il decreto sopracitato;

Visti gli articoli 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il decreto n. 25521 del 4 gennaio 1957, viene integrato nel senso che il prof. dott. Luigi Gangitano, docente in patologia chirurgica, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice indicata in premessa nella qualifica di primario chirurgo dell'Ospedale civile di Grosseto, di oltre cento letti.

Grosseto, addì 12 marzo 1957

Il prefetto: VEGNI

(1701)

PREFETTURA DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 15411 del 27 novembre 1956, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1954;

Visto che il vincitore del concorso per la condotta di Cardito-Crispano ed il candidato che lo segue in graduatoria hanno fatto pervenire dichiarazione di rinunzia al posto;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di altro candidato risultato idoneo;

Vista la graduatoria approvata con decreto prefettizio 27 novembre 1956, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 7 dicembre 1956;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935,

Decreta:

Il dott. Principe Michele fu Francesco, risultato idoneo al 5° posto nella graduatoria del concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Cardito-Crispano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 1° marzo 1957

p. *Il prefetto*: FARINA

(1705)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 55/62494 San., in data 29 ottobre 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 112/84304 San., in data 31 dicembre 1952;

Visto il proprio decreto n. 67/69325 San., in data 28 novembre 1956, con il quale si assegnavano le condotte ai medici vincitori delle condotte poste a concorso;

Visto che la prima condotta di Marzabotto, a seguito di rinuncia del dott. Beccari Gian Luigi (9° in graduatoria), vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i medici Ripoli Renzo (13° in graduatoria) e Calanchi Guido (14° in graduatoria), hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Prata Pietro (15° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Prata Pietro di Giuseppe è dichiarato vincitore della prima condotta medica di Marzabotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 1° marzo 1957

Il prefetto: GAIPA

(1704)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il decreto n. 41/48798 San., del 22 agosto 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 San., del 20 marzo 1952;

Visto il proprio decreto n. 42/48799 San, in data 22 agosto 1956, con il quale si assegnavano le condotte poste a concorso alle ostetriche vincitrici;

Ritenuto che la settima condotta di Imola « Sasso Morelli » a seguito della rinuncia dell'ostetrica Frittelli Maria (quinta in graduatoria) vincitrice della condotta stessa è rimasta vacante e disponibile;

Visto che le ostetriche: Terzi Clementina (settima in graduatoria), Poggi Norma (ottava in graduatoria), Degiovanni Maria (nona in graduatoria), Fenara Iolanda (undicesima in graduatoria), Malmusi Iolanda (dodicesima in graduatoria) e Valtancoli Anita (tredicesima in graduatoria), hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che l'ostetrica Serantoni Dora fu Ettore (quattordicesima in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge;

Decreta:

L'ostetrica Serantoni Dora fu Ettore è dichiarata vincitrice della condotta settima di Imola « Sasso Morelli ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 7 marzo 1957

Il prefetto: GAIPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 41/48798 San, del 22 agosto 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 San. del 20 marzo 1952;

Visto il proprio decreto n. 42/48799 San, in data 22 agosto 1956, con il quale si assegnavano le condotte poste a concorso alle ostetriche vincitrici;

Ritenuto che la condotta unica di San Pietro in Casale a seguito della rinuncia dell'ostetrica Ricci Petitoni Maria (terza in graduatoria) vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che le ostetriche: Fritelli Maria (quinta in graduatoria), Terzi Clementina (settima in graduatoria), Poggi Norma (ottava in graduatoria), De Giovanni Maria (nona in graduatoria), Zucchi Neve (decima in graduatoria), Fenara Iolanda (undicesima in graduatoria) e Malmusi Iolanda (dodicesima in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che l'ostetrica Valtancoli Anita (tredicesima in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge;

Decreta:

L'ostetrica Valtancoli Anita è dichiarata vincitrice della condotta unica di San Pietro in Casale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 7 marzo 1957

Il prefetto: GAIPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 41/48798 San, del 22 agosto 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 San, del 20 marzo 1952;

Visto il proprio decreto n. 42/48799 San, in data 22 agosto 1956, con il quale si assegnavano le condotte poste a concorso alle ostetriche vincitrici;

Ritenuto che la condotta di Castel di Casio a seguito della rinuncia dell'ostetrica Bernardi Aldina (sesta in graduatoria) vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che le ostetriche: Terzi Clementina (settima in graduatoria), Zucchi Neve (decima in graduatoria), Fenara Iolanda (undicesima in graduatoria), Serantoni Dora (quattordicesima in graduatoria), Berti Ernesta (quindicesima in graduatoria) e Zanella Emilia (sedicesima in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che l'ostetrica Bianchini Adriana (diciassettesima in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge;

Decreta:

L'ostetrica Bianchini Adriana di Giuseppe è dichiarata vincitrice della condotta di Castel di Casio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 7 marzo 1957

Il prefetto: GAIPA

(1781)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.